

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa: Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con il DPR 21 novembre 2007, n. 235 che integra il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, del Regolamento dell'Autonomia emanato con il DPR 8 marzo 1999 n. 275, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modifiche e integrazioni. È infine coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Parma. Il presente documento sarà completato con il regolamento di disciplina, che ne costituisce parte integrante e sono previsti regolamenti aggiuntivi sia per l'utilizzo degli spazi, delle aule, delle palestre e dei laboratori, per il funzionamento del Comitato Studentesco, per le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi di classi, i soggiorni studio all'estero.

PARTE PRIMA Titolo I: Diritti e doveri

Art. 1 - La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio secondo principi di democrazia, dinamicità, apertura al rinnovamento didatticometodologico ed alle iniziative di sperimentazione nel rispetto delle istanze formative degli studenti e del territorio e della libertà di insegnamento dei docenti. La scuola è aperta ai contributi di idee espressi da tutti i suoi componenti nonché a quelli che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Art. 2 - La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove i processi di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità, dello sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono garantiti e favoriti dal "**patto educativo di corresponsabilità**" attraverso cui si realizzano gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio secondo le modalità definite nel piano dell'offerta formativa. Il liceo prevede e realizza, all'inizio dell'anno scolastico, per le prime classi, le opportune attività di accoglienza per la presentazione e la condivisione dello statuto, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti in vigore e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 3 - Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, attivate in tutto l'arco temporale del quinquennio, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce le opportunità di apprendimento per gli studenti nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati (di recupero, approfondimento, ampliamento disciplinare) tesi a promuovere la valorizzazione delle competenze

in tutti gli ambiti disciplinari e il successo formativo. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento e le capacità di orientamento. A tal fine i docenti comunicheranno tempestivamente, e comunque non oltre la lezione successiva, gli esiti delle prove orali e gli elaborati scritti dovranno essere riconsegnati prima della prova successiva. I docenti, i Consigli di Classe e gli Organi Collegiali individuano le forme più opportune ed efficaci di comunicazione

dei voti garantendo sia la riservatezza che la correttezza dell'informazione data.

La scuola assicura l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio e collabora con le famiglie nell'individuare percorsi di istruzione e formazione alternativi se ritenuti più rispondenti alle attitudini e agli interessi rilevati.

Art. 4 - Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita e l'attività della scuola. In particolare sulle scelte che regolano l'organizzazione, la sicurezza, la programmazione didattica, la valutazione e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 5 - Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, di discutere sulle proposte formulate dalle altre componenti e di elaborarne di proprie. La diffusione di documenti, mozioni, proposte deve avvenire nei tempi e negli spazi messi a disposizione nei locali del Liceo. Non è ammessa la diffusione e pubblicizzazione di documenti anonimi o offensivi di persone e/o opinioni ideologiche, politiche o religiose.

Art. 6 - Ogni componente ha il diritto di riunione nelle assemblee previste nel T.U. 297/1994.

Le assemblee costituiscono pertanto un'opportunità di crescita, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della scuola. Gli studenti hanno il diritto di associarsi all'interno dell'Istituto mediante il deposito dello Statuto dell'associazione che deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. Gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola con le modalità che saranno concordate e formalizzate con assunzione di responsabilità. Nessuna attività potrà essere autorizzata in assenza di un tutor di riferimento.

Art. 7 - La scuola organizza attività integrative e di ampliamento-approfondimento disciplinare cui lo studente può chiedere di partecipare. Gli esiti possono dar luogo a credito scolastico secondo

le indicazioni del Collegio dei Docenti. In ogni caso gli esiti positivi certificati potranno essere valutati, in seno al Consiglio di classe, sentiti i docenti delle materie affini. Il Comitato Studentesco può avanzare proposte che saranno portate all'attenzione del Collegio dei Docenti. La scuola si impegna, nel limite delle risorse disponibili, a garantire i supporti e gli strumenti necessari alla effettuazione delle attività deliberate.

Art. 8 - La dignità personale di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica deve essere rispettata in ogni situazione. I rapporti interni devono essere improntati alla solidarietà e al rispetto reciproco. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere un proficuo e costante rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e il profitto dei figli direttamente dagli insegnanti e, se ricorra il caso, dal coordinatore della classe. I dati personali dello studente saranno utilizzati nel rispetto della L. 675/96. Al compimento del 18^a anno lo studente consentirà personalmente il trattamento dei dati e il passaggio delle informazioni inerenti la sua carriera scolastica.

Art. 9 - Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza. La scuola propone iniziative idonee a superare eventuali svantaggi linguistici derivati dall'appartenenza a culture diverse ricorrendo, se necessario, anche ai servizi esistenti sul territorio. La scuola promuove scambi culturali e iniziative di accoglienza collaborando con enti e associazioni accreditate. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling garantendo la massima riservatezza in ordine ai dati personali acquisiti e con il consenso informato del richiedente. La scuola assicura ambienti e strutture adeguati ai portatori di handicap in relazione alle disponibilità assicurate dalla Provincia.

Art. 10 - I doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del **"patto educativo di corresponsabilità"** accettato all'atto dell'iscrizione a scuola. In particolare gli impegni reciproci possono così riassumersi:

- **Impegni della scuola:** favorire un clima relazionale sereno e collaborativo; favorire un dialogo educativo motivante e propositivo; promuovere attività integrative coerenti con il percorso formativo prescelto; promuovere azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita in relazione agli interessi, alle attitudini e alle scelte degli studenti e delle loro famiglie; esplicitare preventivamente gli obiettivi formativi, cognitivi e le aspettative dei docenti circa i risultati da conseguire; adottare metodologie efficaci e flessibili utilizzando gli strumenti, i sussidi e i mediatori comunicativi disponibili; proporre percorsi di recupero e di approfondimento; comunicare le modalità delle verifiche e i criteri della

valutazione; comunicare gli esiti delle verifiche, con le modalità individuate dal collegio dei docenti, a cura e responsabilità di ogni singolo docente, in maniera chiara e tempestiva. I docenti si atterranno inoltre alle norme contrattuali giuridicamente definite nel CCNL e nelle Leggi e Regolamenti vigenti.

• **Impegni dello studente:** conoscere e rispettare le regole di funzionamento dell'istituto e il presente regolamento; tenere all'interno e all'esterno della scuola un atteggiamento improntato al rispetto delle cose e alla valorizzazione della persona; frequentare regolarmente e puntualmente e partecipare alle attività formative, incluse quelle integrative cui abbia dato la propria adesione; assumere un ruolo attivo nella relazione educativa ed intervenire in maniera puntuale e pertinente nel rispetto delle opinioni altrui; chiedere subito i chiarimenti ritenuti necessari; impegnarsi nello studio domestico con costanza e applicazione; svolgere autonomamente le esercitazioni e le attività scolastiche; tenere aggiornato il libretto personale delle giustificazioni; tenere un comportamento corretto, serio, leale e responsabile particolarmente nelle occasioni delle verifiche orali e scritte; considerare il voto un indicatore quantitativo e convenzionale del processo di apprendimento e non il fine ultimo del processo formativo; conoscere e osservare le disposizioni organizzative relative alla sicurezza contenute negli appositi documenti (regolamento di disciplina, documento per la valutazione del rischio, regolamenti dei laboratori ecc.) .

• **Impegni dei genitori:** cooperare e partecipare alla vita della scuola nel rispetto dei rispettivi ruoli; confrontarsi con i docenti non solo per conoscere gli esiti delle verifiche ma per collaborare sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità formative indicate nei profili d'uscita contenuti nel POF della scuola; segnalare tempestivamente disservizi o situazioni problematiche di cui si sia venuti a conoscenza; evitare atteggiamenti pretestuosi e preconcetti che possano ingenerare negli studenti sfiducia e disistima nei confronti dei docenti della scuola; vigilare sulla frequenza, sulla puntualità e sull'impegno del proprio figlio/a nello studio domestico; verificare puntualmente e sistematicamente tutte le comunicazioni della scuola; considerare il voto un indicatore quantitativo convenzionale e non il fine ultimo del processo formativo; sostenere la motivazione e correlare le aspettative di successo formativo alle effettive attitudini, agli interessi e all'impegno scolastico del proprio figlio, contribuire a sostenere l'offerta formativa del Liceo secondo il Piano dell'offerta formativa.

Titolo II: Ingresso e uscita dalla scuola

Art. 11 - Ingresso in aula: ogni studente deve presentarsi in orario alle lezioni. Al fine di un ordinato afflusso delle scolaresche nei locali dell'Istituto, gli studenti entreranno al primo suono

del campanello e si avvieranno direttamente nelle rispettive aule. Dopo il secondo segnale tutti gli studenti devono essere presenti in aula all'inizio delle lezioni. Lo studente non presente al secondo suono del campanello può essere invitato a presentarsi alla seconda ora dal docente in servizio, e tale circostanza dovrà essere giustificata come ritardo.

Art. 12 - Ritardi ordinari: gli alunni residenti fuori città, che utilizzano mezzi di trasporto in arrivo ritardato rispetto all'orario iniziale delle lezioni, possono munirsi di permesso permanente. La concessione è subordinata alla presentazione di una richiesta scritta e all'accertamento che la linea di percorrenza non consente di fruire di altri mezzi pubblici di trasporto, se non a costo di grave disagio. Il permesso è rilasciato dal Dirigente Scolastico. Gli studenti esibiranno l'autorizzazione al docente in servizio alla prima ora, che procederà al controllo della regolarità dell'ingresso.

Art. 13 - Ritardi straordinari: i ritardi straordinari, dovuti a causa di forza maggiore, dovranno essere giustificati da un genitore sull'apposito libretto nello stesso giorno ovvero in quello successivo. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe solo con il consenso del docente in servizio in quell'ora. Diversamente saranno ammessi nell'ora successiva. Della circostanza il docente in servizio farà menzione sul registro di classe.

Art. 15 - Uscita dalla scuola: al termine delle lezioni l'uscita degli studenti ha luogo ordinatamente sotto la sorveglianza del docente in servizio all'ultima ora nonché del personale collaboratore scolastico in servizio negli ambienti di pertinenza.

Titolo III: Assenze

Art. 16 - Adempimenti dei docenti: i docenti hanno l'obbligo di annotare sul registro di classe e su quello personale i nominativi degli studenti assenti, con riferimento a ciascuna ora di lezione. Il docente in servizio alla prima ora di lezione verificherà che gli studenti che rientrano dopo un'assenza siano in possesso di idonea giustificazione. Di ogni circostanza si farà menzione nel registro di classe. I docenti in servizio alla seconda ora accetteranno gli studenti ritardatari e consegneranno, alla fine delle loro ore di insegnamento, i cedolini con le autorizzazioni al fiduciario di sede. Dei ritardi si farà menzione nelle motivazioni del consiglio di classe per l'attribuzione del voto di condotta.

Art. 17 - Giustificazioni: gli studenti hanno l'obbligo di giustificare ogni assenza, specificandone i motivi. I minorenni privi di una idonea giustificazione sono ammessi in classe con riserva di accertare le ragioni dell'assenza di norma entro il giorno successivo. Le giustificazioni devono essere sottoscritte da uno dei genitori, con firma autografa corrispondente a quella depositata in segreteria. L'alunno maggiorenne può giustificare autonomamente l'assenza. La scuola invierà

comunicazione di quanto sopra quando lo studente avrà raggiunto i 18 anni. La giustificazione va presentata al docente, in servizio alla prima ora, che ne prenderà nota sul registro di classe. La scuola avvertirà la famiglia dopo aver rilevato un certo numero di assenze. Il libretto personale indicherà quali assenze, in relazione al numero, devono essere giustificate personalmente dal genitore. Qualora l'assenza, se dovuta a motivi di salute, si protragga per più di 5 giorni consecutivi, lo studente è tenuto a presentare un certificato medico di guarigione.

Nel caso di assenze collettive la famiglia deve far sapere che è informata della circostanza. Tali assenze possono essere sanzionate disciplinarmente, secondo il relativo regolamento.

Art. 18 - Schede personali e comunicazioni ai genitori: il personale di segreteria, avvalendosi anche di supporti informatici, predispone e tiene aggiornato il registro delle assenze degli studenti nonché dei ritardi o di uscite anticipate preventivamente autorizzate. I genitori possono prendere visione in ogni momento della situazione del figlio/a.

Titolo IV: Frequenza

Art. 19 - Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni dei corsi cui si sono iscritti ivi inclusi i corsi di recupero e le attività integrative. Essi possono essere esonerati dalla pratica di educazione fisica, anche temporaneamente, facendone regolare domanda corredata da idonea certificazione medica. Con la domanda di iscrizione possono chiedere di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. L'opzione espressa vincola lo studente per tutto l'anno scolastico di riferimento.

Art. 20 - Nel corso della lezione gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall'aula, non più di uno alla volta, dal docente in servizio che avrà cura di accertare la fondatezza o l'urgenza della richiesta. Non è consentito agli studenti di sostare nei corridoi o nell'atrio.

Art. 21 - Al cambio dell'ora gli studenti attenderanno in classe il docente e non dovranno allontanarsi dalla stessa.

Art. 22 - Durante l'intervallo, della durata di 10 minuti, gli studenti possono uscire dalle aule, spostarsi liberamente nei corridoi del piano, utilizzare le macchinette che erogano generi di conforto forniti dalle ditte autorizzate, accedere ai servizi igienici. La sorveglianza è esercitata congiuntamente dai docenti in servizio e dal personale collaboratore scolastico in servizio ai diversi piani.

Art. 23 - Durante le lezioni nessuno studente può entrare, di sua iniziativa, in un'aula diversa dalla propria senza un'autorizzazione del Dirigente Scolastico o delegato o comunque senza il consenso del docente che sta svolgendo la sua lezione. Le comunicazioni di interesse generale da parte degli studenti saranno effettuate con circolare autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 24 - Per nessuna ragione gli studenti possono abbandonare la scuola prima della fine delle lezioni. L'uscita anticipata (di norma non prima della penultima ora) è consentita su presentazione di richiesta sull'apposito libretto. Per gli studenti minorenni è richiesta comunque la presenza di un familiare all'uscita. Delle uscite anticipate autorizzate il docente in servizio prenderà debita nota sul registro di classe.

Titolo V: Vigilanza

Art. 25 - La normale vigilanza sugli studenti, durante l'ingresso in aula, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla stessa, è svolta dal personale docente con il supporto del personale ATA collaboratore scolastico. Durante l'accesso ai servizi igienici la vigilanza sarà esercitata dal personale collaboratore scolastico. In caso di assenza o impedimento del docente tenuto alla vigilanza in classe la stessa può essere temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Art. 26 - Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, in ore intermedie, sono tenuti a sostare in biblioteca per le attività di studio individuale o assistito. Nel secondo caso la vigilanza è affidata al docente incaricato - se vi possibilità di utilizzazione-, nel primo al personale collaboratore scolastico.

Art. 27 - L'obbligo di vigilanza del personale docente e non docente si estende sul tempo scuola programmato. Non esiste obbligo di vigilanza da parte dell'istituto oltre il tempo scuola comunicato alle famiglie, anche individualmente (es. anticipazioni dell'uscita e/o posticipazioni dell'entrata). Non è consentito agli studenti, non impegnati in attività didattiche temporaneamente, di girare liberamente per l'edificio: essi sono tenuti a sostare solo negli spazi predisposti per la circostanza.

Art. 28 - In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola sarà dato tempestivo avviso ai genitori degli studenti. Questi sono tenuti a verificare personalmente se la scuola è in grado di erogare il servizio assicurando l'attività o la vigilanza necessarie e se sia stato necessario procedere all'adattamento dell'orario giornaliero.

Art. 29 - In caso di malore dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore avvertirà immediatamente, oltre all'addetto al primo soccorso, il Dirigente o il collaboratore vicario e, nei plessi, il fiduciario o il facente funzione che provvederà a contattare immediatamente la famiglia. In caso di non reperimento di un genitore o se si constati una situazione di gravità sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. In caso di infortunio occorso durante l'attività didattica il docente in servizio o l'incaricato della vigilanza provvede all'immediata denuncia scritta dell'accaduto sia ai fini INAIL che per attivare la copertura assicurativa, se necessaria.

Titolo VI: Rapporti scuola-famiglia

Art. 30 - I docenti individualmente sono a disposizione per colloqui in orario antimeridiano con i genitori degli studenti secondo un calendario settimanale che sarà comunicato entro il secondo mese di lezione. I colloqui individuali sono sospesi nell'ultimo mese di lezione. Possono effettuarsi, al di fuori della calendarizzazione, colloqui individuali previo appuntamento con il docente interessato accertata la sua personale disponibilità. I docenti o il coordinatore di classe possono convocare individualmente i genitori per colloqui attinenti il profitto, il comportamento o specifiche problematiche che ritengano di dover approfondire nell'interesse dello studente.

Art. 31 - I docenti collegialmente sono a disposizione in orario pomeridiano in due incontri annuali programmati a metà di ogni quadrimestre. Del calendario verrà dato avviso tempestivo almeno 5 giorni prima a tutti gli interessati con lettera circolare.

Art. 32 - Il Dirigente Scolastico e i Collaboratori riceveranno i genitori degli studenti, in tutti i giorni possibili, previo appuntamento, anche telefonico.

Titolo VII: Contributi alle istituzioni scolastiche e relativi benefici fiscali

Art. 33 - Le famiglie degli studenti iscritti al Liceo "Marconi" contribuiscono con una quota partecipativa annuale, versata al momento dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio delle lezioni, alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, all'uso delle tecnologie nel Liceo, all'innovazione tecnologica, all'assicurazione infortuni e RC. Specifici, ulteriori contributi potranno essere richiesti in funzione di iniziative particolari (viaggi d'istruzione, scambi e gemellaggi, soggiorni studio, esami per certificazione di competenze ecc.)

Art. 34 - L'importo minimo della quota è determinato ogni anno dal Consiglio d'Istituto sulla base della rendicontazione, attraverso il conto consuntivo, che ha luogo, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno.

L'importo versato è detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% (DPR 22.12.1986, n. 917). Il Liceo certificherà, a richiesta, l'avvenuto versamento.

Art. 35- Il contributo non ha carattere obbligatorio ma il mancato versamento non consente agli studenti che non aderiscono di accedere ai servizi aggiuntivi pagati dalle famiglie dei compagni. È previsto di accedervi comunque qualora gli interessati formulino motivata e documentata istanza di riduzione della quota partecipativa (fino all'esonero), da indirizzare alla Giunta esecutiva corredata dalla certificazione ISEE. È dovuta in ogni caso la quota parte relativa all'assicurazione infortuni e RC nonché il contributo stampati e assemblee nella misura determinata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

PARTE SECONDA Titolo I: Organi collegiali

Art. 36 - Gli organi collegiali della scuola sono disciplinati al Titolo I, Capo I, sez. I del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, cui si fa integrale rinvio. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente eletto su richiesta della G.E. ovvero su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, dopo la sua elezione, è disposta dal Dirigente Scolastico. La convocazione è fatta con comunicazione scritta a ciascun componente e contestuale affissione all'albo che, di per sé sola, è sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La convocazione deve precedere di almeno 5 giorni la data fissata per il Consiglio. Ciascun componente è tenuto a prendere visione degli atti relativi all'o.d.g. nell'ufficio preposto prima della partecipazione alla riunione. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'attività didattica e sono pubbliche. Non è ammissibile l'intervento di terzi durante il Consiglio salvo che l'intervento non sia stato esplicitamente e preventivamente richiesto e motivato. Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo in materia di programma annuale, conto consultivo e acquisti. Il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva che è presieduta dal Dirigente Scolastico, della quale fa parte come membro di diritto il Direttore dei servizi generali e amministrativi. I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, per tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati dal primo dei non eletti nelle rispettive liste. La decadenza opera automaticamente per tutti coloro che hanno perso i requisiti di eleggibilità. **La sanzione disciplinare pari o superiore alla censura costituisce causa di ineleggibilità nella rappresentanza studentesca nell'arco di 12 mesi dalla data in cui il provvedimento è stato comminato e determina la decadenza dello studente eletto nella rappresentanza d'istituto o nel consiglio di classe nell'anno in cui lo studente incorre nel provvedimento disciplinare. Nei confronti dello studente rappresentante decaduto si procede alla surroga. (1)** Questa viene disposta con decreto del **Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d'Istituto**. In assenza di membri surrogabili verranno indette elezioni suppletive secondo le indicazioni della relativa O.M.. I Consigli di Classe e il Collegio dei docenti sono convocati dal Dirigente Scolastico sulla base della programmazione annuale delle riunioni o quando vi siano fondate ragioni non previste ovvero quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo Collegiale. Il POF individua e regola l'articolazione del Collegio (dipartimenti) e le Funzioni Strumentali.

Art. 37 - Le assemblee degli studenti e dei genitori sono disciplinate al Titolo I, Capo I, sez. II del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni. Le assemblee degli studenti o dei

genitori devono essere richieste al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno sette giorni. Nella richiesta va indicato l'O.d.G. e l'orario di inizio e di fine della stessa. Le modalità di funzionamento delle assemblee degli studenti (di classe, d'istituto e comitato studentesco) sono contenute nello specifico regolamento espresso dalla componente studentesca ed approvato dal Consiglio d'istituto. I genitori eletti nei consigli di classe esprimono il comitato dei genitori. Tutte le riunioni devono essere verbalizzate a cura di un segretario designato dal Presidente dell'assemblea. Copia dei verbali va consegnata, volta per volta, in vicepresidenza, possibilmente non oltre 3 giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 38 - I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto formuleranno entro il mese di novembre il calendario annuale delle assemblee d'istituto con l'indicazione delle attività previste per ogni assemblea. Il programma andrà consegnato in vicepresidenza improrogabilmente non meno di 5 giorni lavorativi antecedenti la data programmata. Il mancato rispetto del termine tassativo non consentirà di effettuare l'assemblea programmata che non sarà recuperata.

Titolo II: attività parascolastiche

Art. 39 - Le attività parascolastiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi di classe e i soggiorni all'estero, le iniziative di gemellaggio tra scuole, la partecipazione a concorsi e manifestazioni di carattere culturale sono disciplinate da un apposito regolamento.

PARTE TERZA Titolo I: Biblioteca

Art. 40 - Funzionamento: la biblioteca funzionerà secondo un orario stabilito compatibilmente con la normativa vigente in materia di obblighi del personale docente e non docente. Il Dirigente Scolastico potrà, su designazione del Collegio dei docenti, acquisito l'assenso dei designati, affidare ad insegnanti le funzioni di responsabile della biblioteca e di coordinatore dei relativi servizi.

Art. 41 - Accessi: L'accesso alla biblioteca per la consultazione e il prestito è consentito ai docenti, al personale ATA della scuola e agli studenti. È altresì consentito l'accesso alla biblioteca agli iscritti all'Associazione Amici del Marconi e ad utenti esterni se abilitati da specifica progettazione o se espressamente autorizzati. È fatto obbligo agli utenti di attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento del servizio, il rispetto del decoro dell'ambiente e dello stato di conservazione delle dotazioni librarie.

Art. 42 - Consultazioni: gli utenti, terminata la consultazione dei testi, sono tenuti a restituire le opere consultate.

Art. 43 - Prestiti: coloro che intendono usufruire del prestito devono compilare i moduli a stampa all'uopo predisposti. La sottoscrizione del modulo impegna alla restituzione delle opere

nel termine di 30 giorni. La durata del prestito può essere prorogata dal responsabile della biblioteca. Decorso il termine senza che l'utente abbia restituito il testo ovvero lo stesso risulta deteriorato oltre la normale usura, è fatto obbligo all'utente di corrispondere l'equivalente del valore del testo, secondo le risultanze degli inventari.

Art. 44 - Acquisti: La programmazione degli acquisti per l'implementazione delle dotazioni librerie è predisposta dal responsabile della biblioteca, viste le proposte pervenute dai dipartimenti disciplinari. Il responsabile, nel proporre gli acquisti al Dirigente Scolastico, terrà anche conto dei suggerimenti e delle indicazioni fornite dagli utenti su un apposito registro sul quale i fruitori del servizio potranno annotare eventuali carenze rilevate.

Titolo II: Educazione fisica

Art. 45 - Lo studente che accede alle esercitazioni in palestra deve essere provvisto di idoneo vestiario e/o scarpette adatte. In caso di partecipazione a gare ufficiali dovrà essere provvisto anche della divisa con le seguenti caratteristiche:

- a) maglia di colore blu, a maniche corte, con il logo "MARCONI" di colore giallo sulla parte anteriore;
- b) pantaloncini bianchi per i ragazzi, blu per le ragazze;
- c) calze bianche
- d) scarpette da ginnastica preferibilmente bianche

Lo studente dovrà essere in possesso altresì di asciugamano. Tutto il corredo sportivo dovrà essere contenuto in un'apposita borsa e dovrà essere tenuto pulito e in ordine a cura dello studente.

Art. 46 - L'insegnante informerà volta per volta gli studenti del luogo in cui si svolgono le lezioni di educazione fisica. I trasferimenti dalla classe alla palestra e viceversa si effettueranno nel minor tempo possibile sotto la diretta vigilanza dell'insegnante che ha l'obbligo di accompagnare gli studenti.

Art. 47 - Prima di entrare in palestra gli studenti dovranno cambiarsi negli appositi spogliatoi. Faranno lo stesso alla fine dell'attività. Non è ammesso accedere in palestra privi delle apposite scarpette da ginnastica.

Art. 48 - Iniziata la lezione non è consentito a nessuno rimanere nello spogliatoio né è permesso allontanarsi dalla palestra se non con l'autorizzazione esplicita dell'insegnante che ne assume la responsabilità. Gli studenti momentaneamente indisposti potranno, con domanda formalizzata, chiedere di rimanere in classe. In tal caso saranno temporaneamente ospitati nella classe parallela più vicina.

PARTE QUARTA Titolo I: Disposizioni conclusive

Art. 49 - Danni: Il personale docente e non docente e gli studenti sono responsabili del corretto

uso dei locali, degli arredi, delle suppellettili e dei sussidi didattici della scuola. Condizioni anormali dei locali, sotto il profilo igienico-sanitario, o guasti e avarie di qualsiasi genere agli arredi e dotazioni in uso devono essere segnalate tempestivamente al personale ATA ai piani o al centralino o al fiduciario della sede o al collaboratore vicario o al dirigente scolastico direttamente. Tanto sia per individuare eventuali responsabilità sia per consentire eventuali azioni di messa in sicurezza e/o riparazioni. I danni provocati dagli studenti dovranno essere in ogni caso risarciti e, se arrecati con dolo o colpa grave, comporteranno adeguate sanzioni disciplinari.

Art. 50 - Oggetti smarriti o sottratti: ogni studente deve avere cura diretta dei suoi oggetti personali, dei suoi documenti e del suo denaro che non è opportuno tenere con sé a scuola se non per le urgenti e impellenti necessità. Il Liceo declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro o di beni incustoditi o dimenticati. Eventuali casi di furto saranno denunciati a cura della scuola alla competente Autorità.

Art. 51 - Affissioni all'interno della scuola: la diffusione o affissione di inviti, manifesti, comunicazioni ecc. deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario. La somministrazione di questionari, sondaggi, inchieste da parte degli studenti o di soggetti non istituzionali dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 52 - Divieto di fumo: è fatto divieto assoluto di fumare nei locali scolastici. I trasgressori individuati saranno sottoposti alle sanzioni di Legge.

Approvato dal Collegio dei docenti il 17 giugno 2008

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10 luglio 2008

(1) - Testo integrato (delibera del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2010 e 27 giugno 2012, del Consiglio d'Istituto del 24 giugno 2010 e 28 giugno 2012)